



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

**DETERMINAZIONE N. 247 / 2024**

**OGGETTO: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** gli atti sotto indicati:

**DELIBERA DI C.C. :**

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

**DELIBERA DI G.C.:**

- n.214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n.9 del 30.01.2024 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026;

**VISTI** i decreti del Sindaco n.13 del 03/10/2023 e n.16 del 28/10/2023 concernenti la proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Vita della Comunità alla dott.ssa Desi Zanellati dal 31 ottobre 2023 sino a fine mandato elettorale del Sindaco;

**DATO ATTO** che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 117 della Costituzione che delinea il principio di sussidiarietà, per cui è sempre auspicabile una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione dei soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- l'art. 112 (Servizi pubblici locali), comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale recita: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
- la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 - "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", ed in particolare l'art.13 – Affidamento degli impianti sportivi



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

che dispone in tal senso;

- l'art. 6, commi 2 e 3, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 38, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.", i quali stabiliscono che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari" "... nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente";

**RILEVATO** che la gestione dell'impianto sportivo comunale, come rilevato da ultimo dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 858/2021, è un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000 per cui l'utilizzo del patrimonio si fonde con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini e della vitalità sociale della comunità;

**PREMESSO** che il Comune di Casalgrande è proprietario del Palazzetto dello Sport Palakeope, situato in via Aosta 10, attualmente in concessione a G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI CF 91007210353/ P.IVA 01397060359, in forza della *Convenzione per la gestione del Palazzetto dello sport di Casalgrande*, - rep.9687/2013 e rep 10255/2022;

**DATO ATTO** che:

- la gestione degli impianto sopra richiamato è stata dichiarato privo di rilevanza economica negli atti che hanno approvato la convenzione vigente;
- l'impianto è stato concesso in uso direttamente a un'associazione sportiva senza procedura a evidenza pubblica e al di fuori del Codice dei contratti, in base alla normativa vigente al momento dell'affidamento;
- il palazzetto dello sport Palakeope, dedicato prevalentemente alla disciplina della pallamano, è oggetto di convenzione per la gestione e utilizzo a favore di un' associazione sportiva dilettantistica del territorio con scadenza in data 14/05/2024;
- non sono arrivate all'ente richieste di gestione o utilizzo dell'impianto sportivo suddetto;

**DATO ATTO** inoltre che:

- la stagione sportiva copre un periodo di 12 mesi con un'interruzione di un mese tra i mesi di luglio e agosto;
- l'associazione sportiva che intende iscriversi ai campionati deve dichiarare di avere a disposizione per tutto l'anno sportivo gli spazi per svolgere l'attività sportiva;
- le iscrizioni ai campionati avvengono tra luglio e agosto;
- i campionati iniziano a metà settembre;

**VISTE:**

- la comunicazione via email inviata in data 05/03/2024 dall'Assessore allo Sport a nome della Giunta comunale, acquisita agli atti con prot. n.7644 del 15/04/2024, in cui si esprime la volontà di procedere a una proroga della scadenza della convenzione predetta;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la richiesta inviata da G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI di proroga della convenzione fino al termine della stagione sportiva 2024/2025, nello specifico fino al 30/06/2025, acquisita agli atti con prot. n.9792/2024;

## **CONSIDERATO** che:

- la Responsabile del Settore Vita della comunità ha richiesto a questa amministrazione di conoscere gli intendimenti circa le modalità di utilizzo e gestione delle strutture sportive comunali in premessa e ha predisposto in tempi congrui una proposta di gestione e modalità di affidamento, acquisita agli atti con prot. n.25586/2023;
- questa amministrazione è in scadenza di mandato e per motivi di opportunità e trasparenza, ritiene di non deliberare in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali descritti in premessa, lasciando alla amministrazione vincitrice delle elezioni fornire all'ufficio incaricato le scelte sulle modalità di gestione e affidamento;
- per poter realizzare compiutamente tutta la procedura di gara e/o affidamento occorrono tempi tecnici previsti dalle normative di legge quantificabili in almeno 180 giorni;
- il personale comunale non è in grado di gestire direttamente le strutture suddette e occorre garantire una continuità nella gestione delle strutture da parte delle società che finora vi hanno operato in modo efficace;
- l'ente deve garantire l'apertura e l'utilizzo dell'impianto sportivo in cui viene svolta attualmente l'attività sportiva delle associazioni del territorio, per evitare danni economici alle stesse e l'interruzione dell'attività sportiva svolta dai cittadini casalgrandesi;

## **VISTI:**

- il principio di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
- i principi indicati dalla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

## **CONSIDERATO** che:

- la ratio dei principi sopra citati intende consentire agli enti di continuare a svolgere un servizio pubblico senza interruzioni e senza causare danni o disagi agli utenti e all'ente stesso;
- la prosecuzione del rapporto convenzionale determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla convenzione vigente);
- interrompere l'attività sportiva comporterebbe un notevole disagio non solo alla società sportiva nello svolgimento della sua attività ma anche sulla comunità casalgrandese, in quanto tale disciplina coinvolge un notevole numero di persone tra allenatori, tecnici e utenti;

## **VALUTATO** necessario, dopo aver accertato la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse:

- mantenere le condizioni attuali per continuare a svolgere un servizio pubblico, senza interruzioni e senza causare danni o disagi agli utenti e all'ente stesso;
- proseguire il rapporto con G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI, ovvero con la protrazione dell'efficacia dell'originaria convenzione esclusivamente per assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, previsto con l'attivazione delle procedure a evidenza pubblica;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**RITENUTO** opportuno e vantaggioso, in ossequio ai principi di economicità, trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa, procedere con la prosecuzione della convenzione in essere fino al 30/06/2025 – termine della stagione sportiva 2024/2025 - e comunque fino alla definizione delle procedure di gara, alle medesime condizioni contrattuali in essere, per poi procedere successivamente all'affidamento mediante le procedure ad evidenza pubblica individuate dal D.lgs n.38/2021 e dal D.lgs n.36/2023;

**CONSIDERATO** che la Società Sportiva G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI che attualmente ha in concessione e gestisce il Palakeope si è dichiarata disponibile a prorogare la convenzione alle stesse condizioni fino al 30/06/2025 e comunque fino alla definizione delle procedure a evidenza pubblica individuate dal D.lgs n.38/2021 e dal D.lgs n.36/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**SPECIFICATO** altresì che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in capo al Responsabile di Settore;

**VISTO** il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## DETERMINA

1) DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla prosecuzione del rapporto di *Convenzione per la gestione del Palazzetto dello sport di Casalgrande*, di cui ai rep.9687/2013 e rep 10255/2022, per la stagione sportiva 2024/2025 e fino al 30/06/2025, alle medesime condizioni pattuite in sede di stipula;

3) DI DARE comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di prosecuzione della convenzione a G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI, con sede in via Aosta 9 CF 91007210353/ P.IVA 01397060359;

4) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

5) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Lì, 14/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ZANELLATI DESI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)